

ORIGINALE

20597-2010

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO TRIFONE - Presidente -

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Rel. Consigliere -

Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8862-2006 proposto da:

ALPE INVEST SRL 00771400264 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. PERAZZETTA ETTORE, considerata domiciliata "ex lege" in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LILLO ANTONELLA giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

BANCA INTESA S.P.A. 10810700152 (nuova denominazione di BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA) in

Fideiussione, conflitto di interessi, estraneità della fideiussione agli scopi sociali del garante. Disciplina applicabile, art.1394 E/0 2384bis c.c.

R.G.N. 8862/2006

Cron. 20597

Rep. 7001

Ud. 22/06/2010

PU

contributo unificato

2010

1389

4

persona del Dott. FABIO LANCILLOTTI e del Dott. STEFANO BENETOLLO, INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A. (nuova denominazione di INTESABCI GESTIONE CREDITI) 00169760659, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato GARGANI BENEDETTO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCI ANTONIO giusta delega a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1681/2005 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, III SEZIONE CIVILE, emessa il 18/4/2005, depositata il 17/10/2005, R.G.N. 1750/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l'Avvocato PAOLO VOLTAGGIO per delega dell'Avvocato ANTONELLA LILLO;

udito l'Avvocato ROBERTO CATALANO per delega dell'Avvocato BENEDETTO GARGANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l'accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1. Il Presidente del Tribunale di Treviso, su ricorso depositato dal Banco Ambrosiano Veneto spa, con decreto n.33 del 1999, ingiungeva alla s.r.l. Alpe Invest di pagare in favore del Banco la somma capitale di £ 135.190.480 -pari ad euro 69.820,00, oltre interessi al tasso del prima rate ABI maggiorato di due punti percentuali dalla data di 28 novembre 1993 al saldo effettivo, oltre alle spese del alle competenze del procedimento monitorio.

Con atto di citazione del 9 marzo 1999, notificato in pari data, la società ingiunta proponeva opposizione al predetto decreto, di cui chiedeva la revoca in quanto nullo o annullabile, con la condanna della Banca al risarcimento dei danni derivanti alla ingiunta dalla prosecuzione della azione esecutiva, quantificati in 500 milioni. La invalidità della fideiussione, rilasciata dallo Amministratore Unico signor Pietro Sonetto il 25 novembre 1993, derivava dal fatto che costui era anche amministratore unico della società garantita Piemmeti, che risultava ammessa al concordato preventivo a pochi giorni di distanza dalla prestazione della garanzia. La fideiussione, che impegnava la Alpe a garantire, per una cifra superiore al suo stesso capitale sociale, i debiti di una società che sia lo amministratore che la Banca creditrice sapevano versare in condizioni di insolvenza, era invalida in relazione al conflitto di interessi e per essere il contratto

del tutto estraneo all'oggetto sociale di Alpe Invest, estraneità nota al soggetto che pretendeva la garanzia. Sosteneva infine la opposta la inesistenza del credito per interessi convenzionali ultra legali.

Si costituiva il Banco Ambrosiano Veneto deducendo la inesistenza del conflitto di interessi sul rilievo che la fideiussione aveva ricevuto approvazione per delibera unanime della assemblea dei soci; che la prestazione di garanzia nello interesse della Piemmeti non poteva ritenersi atto estraneo allo oggetto sociale in quanto le società appartenevano al medesimo gruppo societario, e che pertanto la opposizione era infondata; con successiva memoria deduceva la prescrizione quinquennale della azione di annullamento. I l G.I. disponeva con ordinanza la provvisoria esecutorietà del decreto.

2. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n.1116 del 2001 depositata il 24 ottobre 2001, revocava il decreto opposto e condannava il Banco Ambrosiano veneto alla rifusione delle spese di lite.

Il tribunale in particolare, pur rilevando la inesistenza della situazione di conflitto di interessi, in capo allo amministratore della Alpe Invest, Pietro Sonetto, accertava la inefficacia della fideiussione ai sensi dell'art.2384 bis del codice civile in quanto avvenuta a titolo gratuito e non corrispondendo ad alcun interesse economico giuridicamente

apprezzabile della società attrice ed attesa la evidente insussistenza della buona fede dello istituto di credito.

3. Contro la decisione proponevano APPELLO PRINCIPALE la Banca Intesa Banca Commerciale Italia spa- in qualità di successore a titolo universale di Banco Ambrosiano veneto spa- e la INTESA BCI GESTIONE CREDITI SPA -quale successore a titolo particolare del diritto controverso- con unico atto, chiedendo la riforma della sentenza, la conferma del decreto opposto e la condanna della Alpe al pagamento delle somme ivi ingiunte. APPELLO INCIDENTALI era proposto dalla Alpe in punto di mancato accertamento della invalidità per conflitto di interessi e di mancata condanna della Banca al risarcimento dei danni, in via gradata insisteva nel rilevare che a titolo di interessi potevano essere computati solo gli interessi legali.

4. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n.1681/05 pubblicata il 17 ottobre 2005, accoglieva lo appello principale delle due Banche, rigettava quello principale, ed in riforma della sentenza impugnata respingeva la opposizione al decreto che confermava e condannava la Alpe alla rifusione delle spese dei due gradi.

5. Contro la decisione ricorre la Alpe invest deducendo quattro motivi di censura, illustrati da memoria; resistono con unico atto di controricorso, illustrato da memoria, le Banche controparti.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

6. Il ricorso merita accoglimento in relazione ai primi due motivi di censura, restando assorbiti gli altri; la cassazione avviene con rinvio e con la puntualizzazione dei principi di diritto cui la corte del rinvio deve attenersi.

Per chiarezza espositiva si procede alla sintesi descrittiva dei motivi; quindi verranno in esame i motivi accolti e successivamente quelli assorbiti.

6.A. SINTESI DESCRITTIVA.

Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. 1394 e 1395 c.c. in relazione allo art. 306 n. 3 c.p.c.; insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in relazione alla mancata ricostruzione della situazione di conflitto di interessi esistente tra la società obbligata a prestare la garanzia ed il suo amministratore che stipula tale garanzia. Si censura in particolare quella parte della motivazione -ff 12 a 14- della Corte di appello, che sostiene che la previa deliberazione totalitaria della assemblea dei soci esclude in radice la configurabilità di una situazione di conflitto e per lo effetto nega che alla fattispecie possano applicarsi le regole generali degli artt. 1394 e 1395 del codice civile.

NEL SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione degli artt. 2384 e 2384 bis. cod. civile in relazione allo art. 360 n. 3 c.p.c. ed il vizio della

motivazione insufficiente e contraddittoria su punto decisivo relativo alla definizione del fatto dannoso controverso. In particolare si censurano gli argomenti espressi a pag 14 e 15 della motivazione- nel punto in cui, malgrado fossero posti in evidenza due punti decisivi, in relazione al fatto che la fideiussione non fosse coerente o pertinente con lo oggetto sociale della Alpe Invest, ed alla concomitante circostanza che la natura di atto ultra vires fosse nota o riconoscibile da parte del Banco ambrosiano, la Corte di appello non li ha considerati come elementi integranti i requisiti della disciplina di cui alle norme richiamate ,affermando un principio giuridico incoerente, che viene riprodotto in termini "la efficacia del singolo atto, se pur non riconducibile allo oggetto sociale, allorquando lo stesso figuri conforme alla volontà unanime dei partecipanti, non può ritenersi revocabile in dubbio, non venendo in rilievo, per i fini che qui occupano, neppure le modalità di azione di detto atto".

NEL TERZO MOTIVO si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dello art.112 c.p.c. in relazione allo art.360 n.4.c.p.c. sul rilievo che la Corte di appello, confermando il decreto ingiuntivo, anche per gli interessi ultralegali, ha omesso di considerare la domanda delle ingiunto diretta a far valere gli interessi al saggio legale, non avendo contrattato altri interessi.

7/4

NEL QUARTO MOTIVO si deduce sostanzialmente error in iudicando sul punto in cui la corte di appello considera assorbita la domanda risarcitoria proposta contro le Banche.

6.B. ESAME DEI MOTIVI MERITEVOLI DI ACCOGLIMENTO.

Il primo motivo merita accoglimento, in relazione alla situazione di fatto descritta come res controversa e nel contraddittorio sostanziale tra le parti.

La fattispecie considerata dai giudici di merito attiene alla verifica della validità di una fideiussione come atto compiuto dallo amministratore unico ed in nome della società ed in conflitto di interessi con la stessa, impegnando la garanzia della società ultra vires -ben oltre il capitale sociale- ed in favore di altra società collegata ma in evidente decozione. La fideiussione garantisce la Banca con un capitale societario ed una garanzia omnibus, con gravissimo danno per il capitale societario.

La disciplina dello atto compiuto dallo amministratore unico, correttamente si rinviene nello art.1394 c.c., come da giurisprudenza di questa Corte, recentemente consolidatasi - vedi Cass.2000 n.4505,2006 n.1525 e 2007 n.15879.

Il rapporto organico esistente tra società di capitali ed amministratore sociale, non esclude la esistenza di un rapporto rappresentativo, tra la prima e il secondo. Sono allora applicabili le norme generali invocate che regolano il conflitto di interessi o il contratto con se stesso.

La situazione in essere, rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio, appare quella di contratto concluso dal rappresentante amministratore unico in conflitto di interessi con la società rappresentata, che infatti propone azione di annullamento ai sensi dello art.1394 c.c.

La esclusione del conflitto, motivata dalla Corte di appello, a ff 12 e 13 della sentenza, appare giuridicamente errata -vedi CASS.2008 N.25361- per la sua apoditticità, in quanto ritiene che la deliberazione totalitaria della assemblea dei soci, abbia una natura autorizzatoria sanante della illiceità che inerisce alla delibera stessa, dovendosi ritenere che i soci, debitamente informati dal loro dominus o amministratore unico, abbiano deliberato di rovinare una società di capitali solvente, in favore di altra società in evidente e nota decozione.

Se il nodo centrale della controversia deve essere individuato nello interesse tutelato, al momento in cui lo amministratore unico, agisce ma in cumulo di incarichi con le due società, la valutazione della rilevanza di una delibera illecita essendo contraria allo oggetto sociale e dannosa per i terzi creditori, ad eccezione della Banca favorita, non era in termini di irrilevanza, ma doveva essere considerata come indice certo di un interesse conflittuale, per la incompatibilità delle esigenze tra le due entità societarie - vedi da ultima Cass.n.23330/07.



9

ANCHE IL SECONDO MOTIVO merita accoglimento.

La Corte di appello -alla pag 15 della motivazione- esclude la applicazione della disciplina dello art.2384 bis del codice civile, vigente al tempo del contratto, e della generale disciplina disposta dagli artt.1387 e ss dello stesso codice, sul rilievo che la esorbitanza dello atto compiuto rispetto allo oggetto sociale, non produce effetti invalidanti su tale atto, quando lo stesso risulti autorizzato previamente dalla assemblea totalitaria dei soci.

La motivazione appare apodittica e giuridicamente errata. Apodittica in quanto postula che una assemblea di soci possa convalidare un atto illecito ed in contrasto con quella utilità sociale che lo oggetto sociale della impresa di capitali persegue ai sensi dello art.41 secondo comma della Costituzione, nel testo ancora vigente. Autorevole dottrina, che questa Corte condivide, sottolinea come la disciplina che regola i limiti del potere di rappresentanza dello organo amministrativo di una società non risulta posta nello interesse dei soci, ma anche dei terzi, in primo luogo dei creditori della stessa società e che la tutela degli interessi di questi ultimi impone, nel caso di necessità di un atto contrario allo statuto, una modifica dello stesso e seguendo il procedimento previsto dalla legge.

Nel caso di specie dunque lo atto autorizzativo totalitario ma illecito, per la violazione dello oggetto

sociale, che appare posto a garanzia della stessa compagine sociale e del cd.ordine pubblico economico -di cui al terzo comma del citato articolo 41 della Costituzione da coordinarsi, per la sicurezza dei rapporti economici, con la utilità sociale della impresa, rendeva evidente anche la lesione del citato articolo 2384 bis, potendosi rilevare anche di ufficio una nullità di una delibera che autorizza previamente e contra legem un atto estraneo allo oggetto sociale e destabilizzante il capitale societario in favore in terzo.

7. IN CONCLUSIONE, I PRINCIPI DI DIRITTO CUI VIENE VINCOLATO IL GIUDICE DEL RINVIO, IL RELAZIONE ALLA FATTISPECIE IN CONCRETO ACCERTATA, IUXTA ALLIGATA ET PROBATA, attengono: ✓

Quanto al primo motivo, al rilevamento del vizio della volontà negoziale ai sensi dello art.1394 del codice civile, come regola della situazione di conflitto di interessi posta in essere dallo amministratore unico in nome della società ed in conflitto di interessi con la stessa: lo atto conflittuale, nella specie una fideiussione, appare viziato, di per sè, da annullabilità, deducibile proprio dalla società obbligatasi alla garanzia per il tramite del suo rappresentante organico.

Quanto al secondo motivo, al rilevamento del collegamento progettuale tra la previa autorizzazione della assemblea totalitaria, orientata dallo amministratore unico ma bicefalo

-per lo identico incarico con la società garantita- e lo atto illecito ultra vires, per la garanzia fideiussoria data ad una società decotta, con il concorso attivo e negoziale della banca, la violazione delle norme speciali sulla rappresentanza di cui allo art.2384 bis c.civ. determina violazione di norma imperativa e posta in relazione al limite dello interesse pubblico e sociale delle imprese, che attiene alla ricostruzione dello oggetto sociale come vincolante per le imprese, come appare evidente e dalle norme costituzionali vigenti e dalle norme europee da cui derivano le più recenti riforme proprio in materia societaria.

Se lo scopo sociale corrisponde al limite legale e virtuoso delle imprese, lo atto ultra vires compiuto dallo amministratore, con il concerto di soci avventurosi, non viola semplicemente il limite convenzionale dei poteri di rappresentanza, ma viola disposizioni di leggi imperative, anche di rango costituzionale, derivandone in linea di principio, la nullità dello atto stesso e la conseguente impossibilità di una sua autorizzazione preventiva o ratifica.

8.RAGIONI dello assorbimento del terzo e quarto motivo.

Lo assorbimento del terzo motivo, relativo alla misura degli interessi convenzionali, deriva dalla invalidazione della fideiussione in accoglimento dei primi due motivi; lo assorbimento del quarto relativo alla domanda risarcitoria,

deriva dalla rivalutazione del fatto dannoso, iusta alligata et provata, che appare opportuno rimettere al giudice del rinvio.

9. Il giudice del rinvio, Corte di appello di Venezia, provvederà anche in ordine al riparto delle spese del giudizio di cassazione.



P.q.M.

Accoglie il ricorso per il primo e secondo motivo, assorbiti il terzo ed il quarto, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.


Roma 22 giugno 2010.

Il Presidente F. Trifone

Il relatore G.B. Petti.



IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

4 OTT. 2010

Oggi

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

